

## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione – Sede - Durata**

E' costituita con sede in Roma, viale Battista Bardanzellu n. 12, l'Associazione denominata "FRIENDS of FRIDAY – organizzazione non lucrativa di utilità sociale", abbreviabile in "FoF Onlus" di seguito detta "Associazione" o "ONLUS".

L'Associazione deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione svolge, in Italia ed all'estero, attività nel settore della beneficenza attraverso la raccolta di fondi, materiale didattico, capi di abbigliamento ed altri beni a favore della Comunità Friday's Arm, sita Robinson Island, Distretto di Malindi (Kenya), Magarini Division, attiva nel campo della conservazione dell'ambiente e aiuto dei bimbi più poveri nel distretto di Malindi (Kenya), Magarini Division.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 Soci**

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

L'ammissione di nuovi soci "ordinari", "sostenitori" e "simpatizzanti" avviene su domanda scritta, inviata anche via posta elettronica, degli interessati

portante la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie; la domanda viene accettata a fronte di conforme delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi soci presuppone la previa frequentazione informale dell'ambito associativo, la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.

L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

A tutti gli associati è riconosciuta ogni forma di partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva nella nomina degli organi della ONLUS nonché uguale diritto di voto nelle assemblee.

Non è consentita alcuna forma di associazione temporanea; è tuttavia in facoltà di ciascun socio recedere dalla ONLUS mediante comunicazione scritta inviata alla ONLUS; il recesso ha decorrenza dalla scadenza dell'anno in corso, purché consti un preavviso di almeno tre mesi, altrimenti decorrerà dalla fine dell'anno successivo.

La posizione di socio è intrasferibile.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo assimilandosi a "grave motivo" il mancato pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte della ONLUS non possono ripetere le quote annuali versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della ONLUS.

#### **Art.4 Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti che regolano l'attività dell'Associazione, a pagare le quote annuali dal momento dell'ammissione del socio nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.5 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario/Tesoriere
- f) il Revisore dei conti.

#### **a) Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica).

L'assemblea è convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fermo restando quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente fra gli stessi;
- eleggere il Revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare modifiche dello statuto;
- approvare lo scioglimento dell'Associazione;
- approvare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- revocare i membri del consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### **b) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell'Associazione, il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dalla prima assemblea.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica).

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- . eleggere il Vice Presidente tra i suoi membri;
- . nominare il Segretario/Tesoriere tra i suoi membri;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione che dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci con maggioranza semplice;
- . redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- . accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- . ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . stabilire l'ammontare delle quote annuali a carico dei soci;
- . determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto associativo;
- . richiedere contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto associativo.

#### **c) Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed

in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento e di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**d) Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

**e) Segretario/Tesoriere**

Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- . provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- . provvede alla gestione dei dati personali di tutti gli iscritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- . provvede al disbrigo della corrispondenza;
- . è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi;
- . predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- . provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- . provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- . opera con banche e uffici postali, firma assegni di traenza, effettua prelievi, gira assegni per l'incasso e comunque esegue ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli.

Il Segretario/Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

**f) Revisore dei conti**

L'assemblea nomina un revisore dei conti che dura in carica 4 anni. Egli è rieleggibile e potrà essere scelto tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alle sue competenze.

Al Revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo delle

spese e della gestione amministrativa dell'Associazione, riferendone all'assemblea.

Deve redigere la relazione relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi.

#### **Art. 6 Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.

#### **Art.7 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote annuali dei soci;
- contributi dei privati e dei soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.8 Quota annuale**

La quota annuale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art.9 Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'esercizio deve coincidere con l'anno solare.

### **Art. 10 Utili e avanzi di gestione**

Gli utili o gli avanzi di gestione nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art.11 Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate da uno degli organi statutari o da almeno 1/3 dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

### **Art.12 Scioglimento e liquidazione**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art.13 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.